



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO - DIREZIONE GENERALE
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III - Politiche del personale della scuola

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE
L'ISTITUZIONE DI PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DELL'EVENTUALE
CONFLITTUALITA' CONTRATTUALE GENERATASI A LIVELLO DI ISTITUZIONE
SCOLASTICA.**

Il giorno **7 luglio 2008**, in Venezia, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in sede di contrattazione integrativa regionale

TRA

La delegazione di parte pubblica

E

La delegazione di parte sindacale

VISTO l'art. 4, comma 4 lettera c) del C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto il 29.11.2007, di seguito denominato CCNL, il quale prevede che in sede di contrattazione integrativa regionale siano disciplinate, con cadenza quadriennale, procedure di raffreddamento dell'eventuale conflittualità contrattuale generatasi a livello di istituzione scolastica

VIENE STIPULATO

Il contratto integrativo regionale concernente l'introduzione di procedure di raffreddamento dell'eventuale conflittualità contrattuale generatasi a livello di contrattazione di istituto.

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica ai conflitti che dovessero sorgere in sede di contrattazione d'istituto nelle istituzioni scolastiche del territorio regionale.
2. Gli effetti del contratto decorrono dalla data di sottoscrizione. Esso ha validità quadriennale e comunque fino alla sottoscrizione di un successivo accordo in materia.
3. Ognuna delle parti contraenti può darne disdetta, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

Art. 2 – Obiettivi

1. La procedura per il raffreddamento della conflittualità contrattuale a livello di istituzione scolastica persegue, nel rispetto dell'autonomia negoziale delle parti, gli obiettivi di rimuovere i possibili ostacoli che si frappongono alla stipula dei contratti collettivi d'istituto e di prevenire il ricorso a strumenti di contenzioso.
2. L'attività dell'organismo previsto dall'art. 3 si limita, pertanto, alla individuazione di proposte e soluzioni da rimettere alle parti contrattuali (dirigente scolastico, R.S.U. e rappresentanti territoriali delle OO.SS. firmatarie del vigente CCNL), senza carattere



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO - DIREZIONE GENERALE
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III - Politiche del personale della scuola

vincolante, nell'ambito delle materie oggetto di contrattazione integrativa d'istituto di cui all'art. 6, comma 2 lettere h, i), j), k), l), m) del CCNL.

3. Tale organismo non svolge funzioni consultive a favore delle istituzioni scolastiche e attività di interpretazione di accordi e contratti collettivi vigenti.
4. Durante il tentativo di raffreddamento di cui all'art. 5 le parti in conflitto si astengono da iniziative unilaterali.

Art. 3 – Organismo di raffreddamento dei conflitti

1. Presso la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale è costituito un Collegio per il raffreddamento dei conflitti sorti nella contrattazione d'istituto.
2. Il Collegio, costituito con decreto del Direttore Generale, opera in modo paritetico con dieci membri, di cui cinque di parte pubblica e cinque di parte sindacale.
3. Il Collegio, pertanto, è composto come segue:
per la parte pubblica
 - Direttore Generale o dirigente suo delegato, che lo presiede;
 - due funzionari dell'Ufficio Scolastico Regionale come membri effettivi e due supplenti;
 - due Dirigenti Scolastici come membri effettivi e due supplenti;**per la parte sindacale**
 - i cinque segretari regionali delle OO.SS. firmatarie del CCNL o da loro delegati.
4. Il Collegio si riunisce, su convocazione del Direttore Generale, con la presenza di tutti i membri.
5. Le funzioni di segreteria sono svolte dall'Amministrazione.
6. Nel corso della prima riunione il Collegio si dota di un proprio regolamento. Il regolamento stabilisce le modalità di formazione delle decisioni che, comunque, dovranno essere assunte con voto favorevole di almeno tre componenti della parte pubblica e almeno tre componenti della parte sindacale.
7. La relazione sul caso controverso è svolta a cura dell'Amministrazione.
8. Le decisioni prese vengono comunicate dall'USR a tutte le istituzioni scolastiche della regione salvo che il Collegio decida diversamente per particolari ragioni di riservatezza.

Art. 4 – Avvio della procedura di raffreddamento dei conflitti sorti nella contrattazione d'istituto

1. La procedura di raffreddamento oggetto del presente Contratto può essere attivata:
 - a) su richiesta del Dirigente Scolastico dell'istituzione scolastica interessata;
 - b) su richiesta unitaria dei componenti la R.S.U. dell'istituzione scolastica interessata;
 - c) singolarmente o congiuntamente dalle Segreterie Regionali o Provinciali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del C.C.N.L. 29.11.2007.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO - DIREZIONE GENERALE
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III - Politiche del personale della scuola

2. Prima di richiedere l'apertura formale della procedura di raffreddamento le parti devono obbligatoriamente tentare di risolvere la controversia all'interno dell'istituzione scolastica interessata.

A tal fine, il soggetto intenzionato a promuovere la procedura di raffreddamento, deve anzitutto chiedere formalmente alle restanti parti un incontro interno all'istituzione scolastica, per verificare preventivamente la possibilità di una bonaria definizione del conflitto.

Decorsi inutilmente dieci giorni dall'invio della richiesta di incontro interno, ovvero esperito senza esito positivo il tentativo di definizione bonaria, il soggetto promotore può inoltrare ufficialmente l'istanza per l'avvio formale del tentativo di raffreddamento alla segreteria del Collegio per il raffreddamento dei conflitti presso l'Ufficio Scolastico Regionale. La stessa richiesta va portata a conoscenza dell'altra parte contrattuale.

3. La richiesta di raffreddamento deve indicare :

- l'istituzione scolastica interessata;
- una sintetica descrizione della controversia sorta, con specifico riferimento alle materie di contrattazione integrativa di cui alle lettere da h) a m) del comma 2 dell'art. 6 del CCNL;
- la comunicazione che è stato esperito, senza esito, il tentativo preventivo di definizione bonaria della controversia;
- le proposte presentate dalle parti, anche in sede di tentativo di definizione bonaria della controversia, e l'eventuale documentazione ritenuta utile.

4.. La presentazione della richiesta di raffreddamento non interrompe le trattative sindacali. Pertanto, al fine di contemperare l'autonomia negoziale delle parti con l'economicità dell'azione amministrativa, il dirigente dell'istituzione scolastica interessata è tenuto a comunicare immediatamente al presidente del collegio, mediante fax da inviare all'Ufficio Scolastico Regionale, il raggiungimento dell'accordo contrattuale nelle materie oggetto del conflitto, segnalato con la richiesta di cui al comma 3.

Art. 5 - Modalità e tempi di intervento del Collegio per il raffreddamento dei conflitti .

1. Entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di avvio della procedura di raffreddamento, il Collegio si riunisce presso l'Ufficio Scolastico Regionale e formula la proposta di accordo per il superamento della controversia. Tale proposta viene inviata alle delegazioni trattanti.

2. Ai fini della elaborazione della proposta il Collegio può acquisire dalle parti ulteriore documentazione utile, assegnando un breve termine per la sua trasmissione. Inoltre Il Collegio, nei casi ritenuti necessari, può sentire le parti.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO - DIREZIONE GENERALE
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III - Politiche del personale della scuola

Art. 6 –Esame della proposta da parte delle Istituzioni Scolastiche

1. Nei quindici giorni successivi al ricevimento della proposta di accordo formulata dal Collegio, la stessa viene esaminata in sede di contrattazione d'istituto.
2. Nel caso in cui le parti raggiungano l'intesa contrattuale sulla base della proposta di accordo, il Dirigente scolastico ne darà notizia alla segreteria del Collegio di raffreddamento, per la comunicazione a tutti i componenti.
3. Qualora non venga raggiunto l'accordo contrattuale, la parte pubblica e le rappresentanze sindacali verbalizzeranno le rispettive posizioni. Il verbale sarà trasmesso dal Dirigente scolastico al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale e alla segreteria del Collegio di raffreddamento per la comunicazione a tutti i componenti.

Art. 7 – Verifica della procedura di raffreddamento

Considerato il carattere innovativo della procedura di cui al presente contratto, le parti concordano di sottoporla a verifica allo scadere del primo anno di vigenza.

Art. 8- Interpretazione autentica del contratto

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta di uno dei firmatari, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa, sulla base delle procedure previste dal CCNL.
2. L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del presente contratto collettivo integrativo.

Art. 9 – Compatibilità finanziaria

Ai sensi dell'art. 48 del D.Lvo 165/2001 il presente contratto, corredato dalla relazione tecnico finanziaria, viene sottoposto a certificazione di compatibilità finanziaria.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la parte pubblica:

- Direttore Generale F.to Carmela Palumbo

- Dirigente Ufficio III F.to Rita Marcomini



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO - DIREZIONE GENERALE
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III - Politiche del personale della scuola

Per la parte sindacale:

- FLC- CGIL - F.to Salvatore Mazza
- CISL Scuola - F.to Nereo Marcon
- UIL Scuola - F.to Giuseppe Morgante
- SNALS - CONFSAL – F.to Leopoldino Lago
- Federazione GILDA – UNAMS
per Francesco Bortolotto - F.to Fabio Barina